

N. 181.526 di repertorio

N. 7.160 di raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovanta, addì ventuno del mese di aprile, in Legnano, nel mio studio in via San Domenico n. 1.

Avanti a me Dottor SALVATORE CARUGATI Notaio in Legnano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i signori:

BARATELLI MARIO nato a Busto Arsizio il 6 maggio 1961 ed ivi residente in Piazza A. Manzoni n. 18, artigiano, (codice fiscale - BRT MLG 61E06 B300Y);

BONO ANNA MARIA nata a Mogadiscio (Somalia) il 25 giugno 1959 e residente a Gallarate, via Generale Dalla Chiesa n. 5, impiegata, (codice fiscale -BNO NMR 59H65 Z345X);

DAL CANTO EMANUELA nata a Busto Arsizio il 21 luglio 1968 ed ivi domiciliata in via Mara n. 1, studentessa, (codice fiscale - DLC MNL 6SL61 B300E);

DE SERVI RICCARDO nato a Busto Arsizio il 18 gennaio 1969 e residente a Castano Primo in via Picasso, senza numero civico, studente, (codice fiscale - DSR RCR 69A18 B300W);

PRADA CARLO nato a San Giorgio su Legnano il dì 8 giugno 1930 ed ivi residente in via Trento n. 7, pensionato, (codice fiscale - PRD CRL 30H08 H884E);

ROMANO DOMENICO nato a Carfizzi il 10 settembre 1956 e residente a Olgiate Olona in via G. Pascoli n. 4, operaio, (codice



Registrato a Legnano
il 10-5-1990
al N. 650 S. 1
Atti Pubblici
con L. 101000
di cui L. 11 Invim

- RMN DNC 56P10 B771K);

IZIANI GABRIELE nato a Busto Arsizio il 13 ottobre 1961 ed ivi
residente in via G. Lualdi n. 12, studente, (codice fiscale - TZN GRL
61R13 B300V);

TRENTINI MARISA nata a Busto Arsizio il 23 marzo 1963 ed ivi
residente in largo Padre P. Crivelli n. 5, impiegata, (codice fiscale -
TRN MRS 63C63 B300E).

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,
fatta espressa rinunzia, fra loro d'accordo e con il mio consenso,
all'assistenza dei testimoni al presente atto,

premettono

- che per iniziativa di alcune persone particolarmente sensibili ai
problemi che la società moderna in rapida trasformazione pone agli
individui senza peraltro proporre valide strutture di sostegno, sul-
l'esperienza di altri Centri di Telefono Amico funzionanti in Italia sin
dal 1964, è liberamente e spontaneamente sorta nell'anno 1973
un'Associazione di Soccorso Telefonico la cui principale attività era
ed è tuttora il servizio di soccorso telefonico;

- che sin dal 1975 tale associazione aderisce alla "Federazione
Nazionale dei Centri di Soccorso Telefonico - Telefono Amico Italia"
di cui ne riconosce ed accetta lo Statuto condividendone i contenuti;

- che il servizio di soccorso telefonico viene espletato con le finalità,
i principi ed i metodi di cui alla CARTA NAZIONALE dei Telefoni
Amici Italiani;

- che indipendentemente dalle necessarie formulazioni legali, si

intende mantenere quell'atteggiamento aperto, disponibile ed amichevole che ha sempre informato lo spirito e la vita dell'Associazione, in coerenza con il tipo di servizio svolto;

- che tuttavia, poichè per il raggiungimento delle finalità e per l'espletamento delle attività connesse si richiedono anche adeguati strumenti legali, si ritiene necessario trasformare detta Associazione di fatto in Associazione della quale sarà richiesta la personalità giuridica;

- che da quest'ultima considerazione trae origine lo Statuto allegato, che vuole costituire un punto di riferimento sicuro, duttile, unificante, oltre che giuridico,

tutto ciò premesso

e da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

I signori Baratelli Mario, Bono Anna Maria, Dal Canto Emanuela, De Servi Riccardo, Prada Carlo, Romano (cognome) Domenico (nome), Tiziani Gabriele e Trentini Marisa dichiarano di costituire, come col presente atto costituiscono, una Associazione denominata:

"CENTRO DI SOCCORSO TELEFONICO "TELEFONO AMICO -BUSTO ARSIZIO".

ARTICOLO 2

La Associazione ha sede in Busto Arsizio, per ora in Piazza Manzoni n. 18.

ARTICOLO 3

La Associazione ha per finalità l'offerta di un contatto telefonico libero, incondizionato, anonimo a chiunque ne voglia usufruire in una fase di sconforto, solitudine, disperazione o altre motivazioni diverse.

ARTICOLO 4

La Associazione è retta dallo Statuto che, unitamente alla "CARTA NAZIONALE DI TELEFONO VOCE AMICA ITALIA" ed alle norme internazionali I.F.O.T.E.S. - International Federation of Telephonic Emergency Service -), firmati dai Comparenti e da me Notaio, si allegano al presente atto sotto le lettere "A", "B" e "C" a farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 5

In deroga alle norme Statutarie il Consiglio Direttivo della Associazione per il primo biennio, e cioè sino al 21 aprile 1992, viene così costituito:

BARATELLI MARIO, Presidente;

DE SERVI RICCARDO, Vice Presidente;

ROMANO DOMENICO, Segretario - Tesoriere;

TIZIANI GABRIELE e DAL CANTO EMANUELA, Consiglieri.

ARTICOLO 6

In deroga alle norme Statutarie il Collegio dei Probiviri per il primo biennio, e cioè sino al 21 aprile 1992, viene così costituito:

BONO ANNA MARIA, PRADA CARLO e TRENTINI MARISA.

ARTICOLO 7

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinata in Lire 10.000.=

(diecimila).

ARTICOLO 8

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Consiglio Direttivo viene facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle Competenti Autorità.

ARTICOLO 9

Tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

I Componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

E richiesto io Notaio ho redatto questo atto del quale ho dato lettura ai Componenti che approvandolo e confermandolo con me lo sottoscrivono.

Consta di due fogli scritti in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me per pagine cinque fin qui.

F.TI BARATELLI MARIO

BONO ANNA MARIA

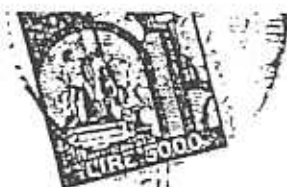
DAL CANTO EMANUELA

DE SERVI RICCARDO

ROMANO DOMENICO

TIZIANI GABRIELE

TRENTINI MARISA



PRADA CARLO

Dr. SALVATORE CARUGATI Notaio

Allegato "A" al n. 181.526/7160 di repertorio

STATUTO

del "CENTRO DI SOCCORSO TELEFONICO "TELEFONO AMICO -
BUSTO ARSIZIO".

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' - METODI

Art. 1

E' costituita, a tempo indeterminato, l'Associazione denominata
"Centro di Soccorso Telefonico Telefono Amico - Busto Arsizio" con
sede nel Comune di Busto Arsizio ove risiede il Consiglio Direttivo.

Art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro, è apolitica, apartitica, aconfes-
sionale.

Art. 3

L'Associazione ha per finalità l'offerta di un contatto telefonico
libero, incondizionato, anonimo a chiunque ne voglia usufruire in una
fase di sconforto, solitudine, disperazione o altre motivazioni diverse.

Art. 4

Il servizio è essenzialmente basato sul volontariato gratuito e svolto:

- nel pieno rispetto della personalità di chi chiama e delle sue
problematiche;
- non proponendo soluzioni ma operando perchè si verifichino le
condizioni ottimali atte a determinare libere scelte.

Art. 5

E' garantita la completa libertà di iniziativa di chi chiama (denominato in seguito "appellante") nell'iniziare e concludere il colloquio ogni qualvolta lo desideri.

Il volontario ascoltante (denominato in seguito "turnista") non dovrà in alcun modo essere direttivo.

Nessun onere finanziario o di altro genere dovrà essere richiesto all'appellante.

Art. 6

Fermo restando il servizio di ascolto telefonico, nulla osta a che l'Associazione possa articolarsi in altre attività aventi sempre come obiettivo la solidarietà e lo spirito umanitario.

Ogni altra eventuale attività dovrà comunque essere disciplinata da appositi regolamenti approvati dall'assemblea generale.

Art. 7

Per il raggiungimento delle finalità dello Statuto in essere, è compito dell'Associazione provvedere alla preparazione ed alla maturazione dei volontari promuovendo la verifica, il confronto, la crescita umana e culturale di tutti coloro che si occupano del servizio, da attuare attraverso la Formazione Permanente, lo scambio di esperienze personali fra i volontari stessi e con altri centri, nonché nelle altre forme che l'assemblea riterrà opportuno porre in essere, atte a raggiungere un sempre maggior grado di disponibilità, solidarietà e comunicazione, oltre che un rapporto umano autentico, liberante e non direttivo che il volontario dovrà maturare per l'espletamento del servizio e coerentemente come costume di vita.



Art. 8

(DALLO STATUTO NAZIONALE + Art. 5)

Per Formazione Permanente dei volontari si intende:

A) per FORMAZIONE la particolare sensibilizzazione del volontario alle finalità, alle tematiche ed alle metodologie del Telefono Amico e

la tendenza alla loro concretizzazione sia all'interno del servizio propriamente detto, che nell'organizzazione strutturale del centro.

La Formazione, inoltre, è intesa anche come occasione e momento utilizzabile per la crescita libera e responsabile di quel generale atteggiamento di vita che il volontario matura per e nell'espletamento dell'attività del Centro;

B) Per PERMANENTE l'articolazione generalizzata e costante di quegli elementi culturali e di quelle occasioni di personale esperienza che costituiscono la Formazione, diffusa in ogni settore, livello e momento dell'attività del Centro stesso.

Art. 9

Compiti dell'Associazione saranno anche:

a) la promozione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

b) la diffusione in ogni ambiente e ad ogni livello delle problematiche connesse con lo svolgimento del servizio, nelle forme, tempi e luoghi da stabilirsi dall'assemblea;

c) il collegamento e l'interazione con la Federazione Nazionale, con gli altri Centri di Ascolto e/o altre associazioni di volontariato esistenti sul territorio.

Art. 10

Per l'attuazione dei compiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 l'Associazione provvede di norma al suo interno; il ricorso alla collaborazione di esperti esterni potrà verificarsi ogni qualvolta l'assemblea lo dovesse ritenere opportuno al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato nel modo migliore.

Art. 11

L'Associazione è aperta all'adesione di tutti coloro che in particolare siano dotati di capacità di comprensione e di solidarietà, ne accettano lo Statuto, si riconoscono nella Carta Nazionale, si impegnano ad osservarne i contenuti dando prova di tali condivisioni nell'espletamento della loro attività.

PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - FINANZIAMENTO

Art. 12

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili di proprietà dell'Associazione;
- b) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva;
- d) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Art. 13

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente dell'Associazione predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il consuntivo si riferisce.



Art. 14

Il finanziamento dell'Associazione si regge sulle seguenti fonti di introiti:

- a) versamenti obbligatori dei soci;
- b) attività volontarie dei soci;
- c) offerte dei terzi a qualsiasi titolo devolute.

Art. 15

In caso di scioglimento dell'Associazione, quanto dovesse residuare - una volta soddisfatte tutte le eventuali pendenze - sarà devoluto a fini benefici o assistenziali.

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16

Il Centro è strutturato in:

- a) assemblea generale;
- b) Presidente;
- c) consiglio direttivo;
- d) collegio dei Probiviri con funzioni anche di revisori dei conti.

Art. 17

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale è formata da tutti i turnisti attivi o sospesi in regola con il versamento delle quote obbligatorie e da ex turnisti non espulsi che concorrano a sostenere finanziariamente, e moralmente e partecipino in maniera attiva alla vita dell'associazione.

L'Assemblea generale:

- a) elegge le cariche sociali;

- b) approva l'attività del Consiglio Direttivo mediante presentazione di una relazione allegata al bilancio consuntivo;
- c) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo nei termini e modi previsti dall'articolo 12;
- d) delibera in materia patrimoniale;
- e) delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la destinazione dell'eventuale residuo patrimoniale;
- f) delibera le modifiche inerenti lo Statuto.

Art. 18

Le azioni di cui all'articolo 17, punti a) - b) - c) - d) - e) - f) si intendono valide se approvate a maggioranza qualificata, cioè con il 50 % (cinquanta per cento) + (più) 1 (uno) degli aventi diritti al voto.

Art. 19

Altri compiti dell'assemblea sono:

- a) stabilire le linee orientative, programmatiche e di gestione operativa del Centro;
- b) approvare e/o approntare le iniziative più idonee a perseguire gli scopi istituzionali;
- c) individuare metodologie e contenuti che siano punti di riferimento per la Formazione Permanente e per il Corso Nuovi;
- d) garantire un'agile e completa struttura di servizi logistici al fine di assicurare al Centro la migliore funzionabilità possibile;
- e) definire il calendario delle riunioni;
- f) determinare la quota associativa;
- g) decidere in merito alle adesioni dei nuovi volontari, sulla base della

presentazione di domande di ammissione;

h) deliberare sulla decadenza dei membri.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono assunte a maggioranza semplice.

E' comunque auspicabile l'impegno nella ricerca del consenso all'unanimità in ossequio alla lettera d) della premessa.

Art. 20

L'Assemblea si riunisce:

a) almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo nonché per la nomina delle cariche sociali in caso di decadenza o dimissioni;

b) su iniziativa del Presidente e, tramite questi, su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri;

c) in conformità alle indicazioni di un calendario annuale che può all'uopo essere predisposto.

Le convocazioni per i motivi di cui ai sub a) e b) devono essere notificate agli aventi diritto almeno cinque giorni prima.

Art. 21

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza del 50 % + 1 (cinquanta per cento più uno) dei membri aventi diritto al voto ed è presieduta dal Presidente del Centro.

In sua assenza o in caso di impedimento, le sue funzioni vengono demandate al Vice Presidente.

Spetta al Presidente, o a chi ne fa le veci, constatare la validità dell'Assemblea. Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal

Presidente o da chi ne fa le veci nonchè dal segretario.

Art. 22

Si decade da membro del Centro:

- a) per dimissioni;
- b) per provvedimento dell'Assemblea su proposta motivata del Collegio dei Probiviri che ha accertato l'avvenuta cessazione di fatto dei requisiti di cui all'articolo 11.

Art. 23

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'amministrazione del Centro è affidata al Consiglio Direttivo a nome ed in funzione dello Statuto e delle scelte operate dall'Assemblea, di cui ne è l'organo esecutivo, concretizzando le direttive e ponendo in essere tutte le iniziative volte a tale scopo.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, oppure tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e/o su richiesta scritta fatta da almeno tre consiglieri.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente;
- dal Vice Presidente;
- da tre Consiglieri, di cui almeno uno con funzioni di Segretario-Tesoriere.

Art. 26

membri del Consiglio Direttivo vengono eletti:



- a) tra i componenti l'associazione aventi diritto al voto (vedi articolo 17);
- b) nella stessa riunione dell'Assemblea Generale per l'approvazione dei bilanci di cui all'articolo 20;
- c) con il sistema maggioritario.

A tale elezione si procederà con votazioni separate, alla nomina del Presidente prima e successivamente alla nomina dei quattro Consiglieri.

In caso di parità si procede al ballottaggio.

Art. 27

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Nel caso di dimissioni o cessazione per cause diverse di uno o più membri si procede alla loro surrogazione da parte dell'Assemblea da convocarsi entro tre mesi (articolo 20 - sub. a).

Art. 28

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'associazione a qualsiasi titolo essa venga richiesta;
- b) convoca e presiede l'Assemblea Generale;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) unitamente al Consiglio Direttivo attua quanto disposto dall'articolo 23 e ne risponde al Collegio dei Probiviri;
- e) affida ad uno o più Consiglieri particolari deleghe che ritenga opportune al conseguimento della migliore efficienza dell'associazione.

ne;

f) tiene l'elenco degli iscritti e ne cura l'aggiornamento.

Art. 29

Il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere, vengono scelti dai e tra i componenti il Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente:

- sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
- assume la rappresentanza legale in caso di assenza prolungata o impedimento grave del Presidente.

Art. 30

COLLEGIO DEI PROBIVIRI E REVISORI DEI CONTI

Funzioni di questo organo sono:

- a) la vigilanza sull'operato del Consiglio Direttivo e dei singoli aderenti all'associazione relazionando annualmente l'Assemblea;
- b) il controllo annuale, o all'atto delle dimissioni, della gestione del Tesoriere;
- c) la convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria in applicazione dell'articolo 31.

Art. 31

Qualora il collegio dei probiviri, in applicazione dell'articolo 30, rilevi un comportamento non conforme allo Statuto, al Regolamento, agli scopi ed impegni dell'associazione o alle direttive dell'Assemblea Generale, esso richiama all'osservanza il Presidente ed il singolo aderente e, nel caso lo ritenga opportuno, convoca l'Assemblea

 Generale alla quale riferisce e rimette ogni decisione sui provvedimenti conseguenti.

Art. 32

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri di cui uno, il più anziano nel servizio, con funzioni di coordinatore.

Esso viene eletto con votazione unica e con le modalità di cui all'articolo 26.

Dura in carica due anni e all'eventuale surrogazione si procede secondo quanto previsto dall'articolo 27.

Art. 33

REGOLAMENTO - MODIFICA - SCIOGLIMENTO

Allo scopo di una migliore e più dettagliata applicazione del presente Statuto alla realtà operativa, verrà predisposto un opportuno REGOLAMENTO che, uniformandosi coerentemente con lo spirito del presente Statuto, detterà tutte quelle norme applicative in campo organizzativo, disciplinare e sanzionatorio che necessariamente in questa sede non hanno potuto trovare collocazione. Detto regolamento dovrà essere predisposto da un'apposita Commissione ed approvato dall'Assemblea Generale entro un anno dalla firma del presente Statuto.

Art. 34

Ogni modifica alle norme statutarie dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno il 50 % + 1 (cinquanta per cento più uno) dei suoi componenti.

Art. 35

L'associazione si scioglierà nei casi previsti dal Codice Civile. Essa si scioglierà inoltre se i suoi componenti si ridurranno a meno di tre e non siano ricostituiti, almeno nel numero sufficiente a ricoprire le cariche sociali, entro un anno.



Art. 36

DISPOSIZIONE FINALE

La "CARTA NAZIONALE DI TELEFONO VOCE AMICA ITALIA" e le norme internazionali I.F.O.T.E.S. (International Federation of Telephonic Emergency Service) a cui questa associazione aderisce, formano parte integrante del presente Statuto, accettate e rispettate da tutti i membri dell'associazione.

Art. 37

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le norme del Codice Civile.

Legnano, li 21 aprile 1990.-

F.TI BARATELLI MARIO

BONO ANNA MARIA

DAL CANTO EMANUELA

DE SERVI RICCARDO

ROMANO DOMENICO

TIZIANI GABRIELE

TRENTINI MARISA

PRADA CARLO

Dr. SALVATORE CARUGATI Notaio

CARTA NAZIONALE

FINALITA'

Il servizio di aiuto telefonico viene svolto da gruppi che, attraverso la disponibilità, l'amicizia piena e disinteressata, si prefiggono di dare a tutti, in qualunque momento del giorno e della notte, la possibilità di trovare una persona aperta all'ascolto e al dialogo e pronta a venire incontro alle tensioni nel momento stesso in cui sorgono.

PRINCIPI

- 1) E' riconosciuta una assoluta parità tra chi chiama e chi ascolta.
- 2) Si afferma l'assoluto rispetto dell'uomo nella sua totalità e nell'interezza della sua problematica, non proponendo risposte risolutive ai problemi ascoltati, quanto piuttosto mirando a metterlo nella condizione di operare liberamente le proprie scelte.
Il servizio non sarà influenzato da pressioni di qualsiasi natura e sarà di conseguenza aconfessionale ed apolitico.
- 3) E' garantita la completa libertà di iniziativa dell'appellante, consistente nel suo diritto di iniziare e concludere il colloquio, ogniqualvolta lo desidera, rinunciando l'ascoltante a indirizzare e condurre il dialogo.
- 4) Deve essere salvaguardato l'anonimato di chi chiama e di chi ascolta; ciò anche per consentire all'appellante una apertura e uno sfogo totali.

METODI

- 1) I membri del Centro saranno selezionati preferibilmente tra i giovani, attraverso corsi di preparazione. Questi dovranno essere sufficientemente lunghi, perchè:
 - a) si possa verificare la serietà dell'impegno e l'interesse del candidato al servizio
 - b) il candidato possa sviluppare la sua apertura e disponibilità verso gli altri e gli sia possibile conoscere e farsi conoscere dagli altri.

- c) il candidato maturi la capacità di vivere in una comunità corresponsabilmente, comunità di cui sarà espressione durante l'espletamento del servizio.
- 4) Alla preparazione e formazione dei nuovi volontari provvede il gruppo, attraverso una serie di incontri, nei quali vengono focalizzati i valori dell'uomo, favorendo un riesame personale di vita, in quanto l'atteggiamento che si assumerà stando al telefono deve diventare costume di vita.
- 5) Tutti i volontari del Centro cureranno reciprocamente la loro formazione per tutta la permanenza nel servizio.
- 6) Il Centro può avere degli specialisti a disposizione:
- a) membri o non del Centro
 - b) retribuiti o meno
 - c) eventualmente chiamati, se le circostanze lo richiedano, al diretto ascolto telefonico, nonché alla selezione e formazione dei membri.
- 7) L'iniziativa della chiamata telefonica è presa esclusivamente dall'appellante, il quale è libero di mantenere, interrompere, ristabilire il contatto.
- 8) Di regola il rapporto con l'appellante deve concludersi nell'arco della telefonata, che solo in casi eccezionali concordati col gruppo, e in ogni caso su richiesta dell'appellante, potrà avere sviluppi successivi.
- 9) Il servizio deve tendere a 24 ore su 24, nell'intento di essere disponibili all'ascolto in modo continuativo e procurando di evitare il rinvio del contatto telefonico a momento diverso da quello in cui il bisogno dell'appellante si è creato.
- 10) E' norma categorica di ogni membro del Centro il rispetto del più assoluto segreto su tutto quanto investe il servizio, sia sui contenuti delle telefonate, sia sulla organizzazione interna.
- Tale impegno resta valido anche dopo la cessazione dell'appartenenza al gruppo.
- Qualsiasi eccezione sarà oggetto d'esame da parte dei componenti il gruppo.



Volontariato gratuito a garanzia della freschezza del servizio e ad evitare che il volontario ascoltante cada nella professionalità specialistica.

- 10) Nessun obbligo finanziario o di altra natura verrà imposto a chi chiama.
- 11) I volontari ascoltanti dovranno essere scelti soprattutto in funzione della loro capacità a impegnarsi nel servizio, ad essere disponibili e a stabilire un rapporto di parità con chi chiama, non condizionati da alcuna mentalità benefica.
- 12) Di ogni telefonata, e del suo eventuale sviluppo, si conserveranno dati statistici, per consentire al gruppo di seguire l'andamento del Centro e dei suoi membri.
- 13) Tutti i componenti dei Centri si impegnano a osservare i principi e i metodi contenuti nella presente Carta Nazionale e nelle Norme Internazionali.

I . F . O . T . E . S .

NORME INTERNAZIONALI



A. SCOPI

1. I servizi di soccorso telefonico mirano ad offrire a tutti coloro che sono presi da sconforto, o da disperazione o dall'idea del suicidio, la possibilità di stabilire un contatto immediato con qualcuno disposto ad ascoltarli come un amico e capace di iniziare e proseguire un dialogo nel pieno rispetto della loro libertà.
2. Questo aiuto è offerto non soltanto al momento del primo contatto telefonico ma continuerà per tutta la durata della crisi, sino a che l'interessato avrà necessità di cercare un chiarimento o un dialogo.
3. Qualora l'appellante lo desideri, può essere messo in relazione con una persona competente che possa aiutarlo.
4. L'aiuto offerto dai servizi di soccorso telefonico ha lo scopo di ridare all'appellante la forza di vivere e di renderlo capace di superare la crisi in cui si trova.

B. PRINCÍPI

1. All'appellante deve essere garantito il più assoluto riserbo. Nessuna informazione da lui data può uscire dall'organizzazione del centro senza la sua espressa autorizzazione.
2. Né gli appellanti né i collaboratori del centro saranno sottoposti a pressioni d'ordine confessionale, religioso, politico o ideologico.
3. I collaboratori non saranno ammessi che dopo seria selezione e preparazione; saranno scelti in particolare per le loro capacità di comprensione e senso di solidarietà.
4. All'appellante non sarà richiesto alcun onere finanziario o di altro tipo.

5. I collaboratori del centro non testimonieranno in giudizio senza previa consultazione con l'appellante e con i responsabili del centro.

3. METODI

1. I collaboratori dei centri di soccorso telefonico possono essere stipendiati o volontari: questi ultimi svolgono un ruolo essenziale. Tutti lavorano in gruppo.
2. A conclusione della formazione di base, i collaboratori sono seguiti nel loro lavoro da una o più persone designate a questo scopo dall'organizzazione del Centro. La loro qualificazione progredisce costantemente grazie ad una continua opera di formazione.
3. Il centro deve avere a disposizione degli specialisti per consultazioni. Questi possono essere o non essere membri dell'organizzazione.
4. In genere il primo contatto avviene telefonicamente, ma può anche avvenire per lettera o nel corso di una visita. Per principio è l'appellante che inizia, mantiene, rompe e ristabilisce il contatto. Sia l'appellante sia il collaboratore hanno diritto all'anonimato. L'organizzazione, da parte sua, potrebbe essere costretta a dichiarare all'appellante che non è più in grado di aiutarlo. Però, per principio, essa deve cercare di essere quanto più possibile aperta e disponibile verso gli appellanti.
5. Una delle caratteristiche principali dei servizi di soccorso telefonico è la loro disponibilità 24 ore su 24.
6. Qualora risulti necessaria la collaborazione di altre istituzioni nell'interesse dell'appellante, questi deve dare il suo consenso.

definitiva, approvata durante il Congresso di Ginevra,
la Generale il 30 Aprile 1973.

F.TI BARATELLI MARIO

BONO ANNA MARIA

DAL CANTO EMANUELA

DE SERVI RICCARDO

ROMANO DOMENICO

TIZIANI GABRIELE

TRENTINI MARISA

PRADA CARLO

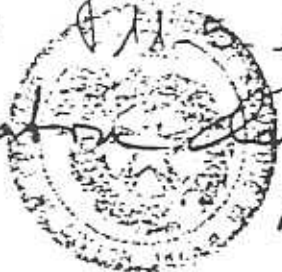
Dr. SALVATORE CARUGATI Notaio

Copia conforme all'originale

Si rilascia per gli usi di legge

Legnano, li

11-5-1998

Salvatore Carugati

Salvatore Carugati